

## UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

### UTILIZZO ANOMALO DI VALUTE VIRTUALI<sup>1</sup>

1. Da circa un decennio sul mercato digitale sono presenti diverse valute virtuali, impiegate per l'acquisto di beni e servizi, per finalità speculative o di gioco.

I *leader* del G20, gli organismi internazionali e le Autorità europee hanno messo in luce caratteristiche e rischi delle valute virtuali, nonché possibili profili evolutivi della regolamentazione<sup>2</sup>. È stata in particolare evidenziata l'esposizione significativa delle “monete virtuali” ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo<sup>3</sup>.

In materia sono state assunte iniziative anche a livello nazionale<sup>4</sup>. La UIF, con Comunicazione del 30 gennaio 2015, ha richiamato l'attenzione dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio, in particolare degli intermediari finanziari e degli operatori di gioco, sulla necessità di monitorare le operatività connesse con valute virtuali e individuarne gli eventuali elementi di sospetto, a fini di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Per effetto della riforma realizzata con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale sono inclusi tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio “limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso”<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> Ai fini della presente Comunicazione la terminologia “valute virtuali” contenuta nel D.lgs. 231/2007 è considerata sinonimo delle locuzioni “*Crypto-asset/Cripto-attività*” e “*Virtual asset*”; in particolare quest'ultima è la formulazione adottata dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) nei nuovi standard per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (si veda *infra*).

<sup>2</sup> Si richiamano, in particolare, gli esiti del *meeting dei leader del G20 del 21-22 luglio 2018*; l'*avvertenza delle Autorità europee di vigilanza del febbraio 2018*; i *report del 9 gennaio 2019 della European Banking Authority - EBA e della European Securities and Markets Authority - ESMA*.

<sup>3</sup> Si veda pag. 5 della “*Relazione sulla valutazione sovranazionale dei rischi*” condotta dalla Commissione europea nel 2017.

<sup>4</sup> Si vedano: Banca d'Italia, *Avvertenza sull'uso delle cosiddette valute virtuali del 30 gennaio 2015*, Comunicazione del 30 gennaio 2015 – valute virtuali, Provvedimenti di carattere generale delle autorità creditizie, Bollettino di Vigilanza n. 1, gennaio 2015 e *Avvertenza per i consumatori sui rischi delle valute virtuali da parte delle Autorità europee del 19 marzo 2018*. Tra le iniziative della Consob: ESMA, EBA ed EIOPA avvertono i consumatori circa i rischi delle criptovalute; *approfondimento sulle criptovalute a fini di educazione finanziaria*; *documento del 19 marzo 2019 per l'avvio di un dibattito nazionale sul tema delle offerte iniziali e degli scambi di crypto-attività*.

<sup>5</sup> Art. 3, co. 5, lett. i), del D.lgs. 231/2007, come modificato dal D.lgs. 90/2017. Ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. ff), sono “prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale” le persone fisiche o giuridiche che forniscono “a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all'utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale”. A detti soggetti si applicano le disposizioni dettate per l'attività di cambiavalute ed è altresì prescritta la loro iscrizione in una sezione speciale del registro tenuto dall'Organismo degli agenti e dei mediatori – OAM (art. 17-*bis*, co. 8-*bis* e 8-*ter*, del D.lgs. 141/2010).

Il novero dei predetti destinatari diverrà più ampio col prossimo recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva (UE) 2018/843 (cd. quinta direttiva), che individua tra i soggetti obbligati anche i prestatori di servizi di portafoglio digitale ovvero di servizi di “salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”<sup>6</sup>. In tale ambito potranno venire in considerazione le indicazioni del Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale – GAFI, recentemente intervenuto in materia.

Il GAFI ha in particolare rilevato come la valuta virtuale (la locuzione utilizzata è *Virtual asset*) possa essere impiegata per finalità di investimento e ha individuato le attività meritevoli di attenzione per la prevenzione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Per la gestione e mitigazione dei rischi è richiesto che i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale siano sottoposti alle normative nazionali di prevenzione, a regimi di licenza o registrazione e a controlli di *compliance*. Ulteriori dettagli applicativi sono in via di definizione anche mediante la consultazione del settore privato<sup>7</sup>.

2. La crescente diffusione delle valute virtuali, il rischio di utilizzo distorto di detti strumenti e l'evoluzione del contesto normativo inducono a rinnovare la richiesta ai destinatari del D.lgs. 231/2007, ivi compresi gli operatori del settore tenuti all'adempimento degli obblighi antiriciclaggio, di prestare massima attenzione nell'individuazione di operatività sospette connesse con valute virtuali.

Oltre a richiamare i contenuti della citata Comunicazione UIF del 2015, si riportano di seguito ulteriori profili comportamentali a rischio, tratti dall'esperienza dell'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall'Unità.

Dal punto di vista oggettivo meritano attenzione le ipotesi di costituzione anomala della provvista impiegata in acquisti di *Virtual asset* e, in particolare, le figure di collettori che operano una raccolta di fondi da una pluralità di soggetti, mediante:

- ricariche, anche frazionate, di carte prepagate eseguite in contanti od *online*, anche da diverse zone del territorio nazionale;
- accrediti di bonifici, anche esteri;
- ripetuti versamenti di contanti, singolarmente di importo non significativo, ma complessivamente di ammontare rilevante.

È necessario valutare se l'attività di raccolta possa essere messa in relazione con fondi di provenienza illecita. Particolare attenzione va rivolta alla possibile connessione con fenomeni

---

<sup>6</sup> Art. 2, par. 1, n. 3), lett. h), della direttiva (UE) 2015/849 come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843. Per la definizione dei prestatori di servizi di portafoglio digitale si veda l'art. 3, n. 19). Per i lavori di recepimento della quinta direttiva nell'ordinamento nazionale si veda l'art.1, co. 1, lettere g), h) e i), della [bozza di decreto](#) posta in consultazione pubblica il 22 marzo 2019.

<sup>7</sup> Si veda il nuovo testo della [Raccomandazione n. 15](#) e il [Glossario allegato alle Raccomandazioni del GAFI](#) per le definizioni di *Virtual asset* e *Virtual Asset Service Provider*. Oltre alla conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso, sono richiamati servizi ulteriori svolti professionalmente per realizzare cambi tra *Virtual asset*, trasferimenti degli stessi *asset*, attività di custodia o amministrazione di *Virtual asset* o di strumenti che ne consentono il controllo, nonché la partecipazione e la prestazione di servizi “finanziari” relativi all'offerta o alla vendita di *Virtual asset* (il riferimento è alle *Initial Coin Offerings* - ICOs; si veda il [public statement](#) del GAFI).

criminali caratterizzati dall'utilizzo di tecnologie informatiche quali *phishing* o *ransomware*<sup>8</sup>, con truffe realizzate attraverso siti Internet o clonazione di carte di credito, ovvero al sospetto di reimpiego di fondi derivanti da attività commerciali non dichiarate, spesso svolte *online*. Rilevano, altresì, gli acquisti di *Virtual asset* con fondi che potrebbero derivare da frodi, distrazioni di fondi o schemi piramidali.

Occorre prestare attenzione ai casi in cui l'utilizzo di *Virtual asset* in operazioni speculative, immobiliari o societarie appaia finalizzato ad accrescerne l'opacità e, in generale, ai casi in cui l'operatività appaia illogica o incoerente rispetto al profilo del cliente o alla natura e allo scopo del rapporto.

È inoltre da considerare l'utilizzo di *Virtual asset* connesso con sospetti di abusivismo e con violazioni della disciplina in materia di: *i)* offerta al pubblico di prodotti finanziari, qualora siano promessi rendimenti periodici collegati all'operatività in *Virtual asset*; *ii)* prestazione di servizi di investimento, laddove agli investitori sia offerta la possibilità di effettuare “operazioni regolate per differenza aventi come sottostante (anche) valute virtuali”<sup>9</sup>.

Per il corretto apprezzamento delle situazioni è necessario valutare attentamente le caratteristiche dei soggetti, anche specializzati, a vario titolo coinvolti nell'operatività in *Virtual asset*, nonché la presenza di:

- collegamenti, diretti o indiretti, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione ovvero con persone politicamente esposte o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo;
- soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio<sup>10</sup> ovvero in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione anche dell'elevato grado di infiltrazione criminale;
- soggetti operanti in aree di conflitto o in Paesi che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree;
- strutture proprietarie artificiosamente complesse od opache volte a rendere difficoltosa l'individuazione del titolare effettivo;
- soci e/o esponenti apparentemente privi delle competenze tecniche che tipicamente il settore richiede.

3. Gli elementi informativi riportati nella presente Comunicazione hanno natura esemplificativa. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti a uno o più di essi non è sufficiente a escludere l'obbligo di segnalazione alla UIF ai sensi dell'articolo 35 del D.lgs. 231/2007; tutti i destinatari del predetto decreto devono pertanto valutare con la massima attenzione anche ulteriori comportamenti e caratteristiche delle operatività connesse con l'utilizzo di *Virtual*

---

<sup>8</sup> Si tratta di virus informatici che rendono inaccessibili i dati dei computer infettati; per ripristinarli è chiesto il pagamento di un “riscatto”, spesso sotto forma di *Virtual asset*.

<sup>9</sup> In argomento si veda la [Relazione della Consob](#) per l'anno 2017.

<sup>10</sup> Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. bb), del D.lgs. 231/2007, si tratta dei “Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva” (UE) 2015/849.

*asset* che siano sintomatici di profili di sospetto. D'altra parte, la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti non è motivo di per sé sufficiente per la qualificazione dell'operazione come sospetta, rendendosi comunque necessario svolgere un'analisi in concreto e una valutazione complessiva dell'operatività con l'utilizzo di tutte le informazioni disponibili.

Le informazioni necessarie per la tempestiva individuazione dei sospetti connessi con l'utilizzo di *Virtual asset* devono essere rese prontamente disponibili all'interno dell'organizzazione aziendale, anche se questa è articolata su più unità o dislocata in diversi Paesi. In presenza di attività che interessano più intermediari o soggetti obbligati, è importante assicurare la condivisione trasversale delle informazioni, in linea con le previsioni dell'articolo 39 del richiamato D.lgs. 231/2007.

4. Eventuali operazioni sospette devono essere segnalate tempestivamente all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia.

Allo scopo di indirizzare le segnalazioni riferibili all'utilizzo anomalo di valute virtuali nell'adeguato percorso di analisi, la UIF ha reso disponibile ai segnalanti l'utilizzo dell'apposita nota fenomeno "P12 - VIRTUAL ASSET"<sup>11</sup>.

Inoltre, fermo restando il Provvedimento per le Segnalazioni di Operazioni Sospette emanato dalla UIF il 4 maggio 2011, si richiede l'osservanza delle [Indicazioni integrative per la compilazione delle segnalazioni riconducibili all'utilizzo di valute virtuali](#) pubblicate sul sito Internet dell'Unità.

I soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità ritenute più idonee, avranno cura di sensibilizzare il personale e i collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni, diffondendo opportune istruzioni.

---

<sup>11</sup> Per l'utilizzo dei fenomeni nella segnalazione di operazioni sospette cfr. [Provvedimento 4 maggio 2011, allegato 1, p. 8 e allegato 2, p. 7.](#)